

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e 127/19), dell'articolo 134 della Legge sulla tutela della natura (Gazzetta ufficiale nn. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) e dell'articolo 4 della Delibera di istituzione dell'Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 5/95 e 14/14), il Consiglio di amministrazione di Natura Histrica – ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana, in occasione della seduta tenutasi in data 21 maggio 2020 ha adottato il seguente

STATUTO

di Natura Histrica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Lo Statuto di Natura Histrica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (qui di seguito denominato: Statuto) disciplina lo status, la denominazione, la sede, il timbro, il simbolo e l'attività, la posizione giuridica, la rappresentanza legale e processuale, l'organizzazione interna, l'amministrazione e la gestione di Natura Histrica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (qui di seguito denominato: Ente), la composizione, la nomina e la destituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, la durata del loro mandato, le modalità di deliberazione in seno al Consiglio di amministrazione, il patrimonio e la gestione finanziaria, la pubblicità dei lavori, gli atti generali nonché altre questioni importanti per lo svolgimento dell'attività e la gestione dell'Ente.

Articolo 2

L'Ente è istituito ai sensi della Delibera di istituzione dell'Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 5/95 e 14/14) e in conformità con la Legge sulla tutela della natura (Gazzetta ufficiale nn. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, qui di seguito denominata: Legge).

Il fondatore dell'Ente è la Regione Istriana, Drščevka 3, Pisino e via Flanatica 29, Pola (qui di seguito denominato: Fondatore).

Il proprietario dell'Ente è il Fondatore.

Articolo 3

L'Ente opera autonomamente e svolge la propria attività ai sensi della Legge, della Delibera di istituzione dell'Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (qui di seguito denominata: Delibera), del presente Statuto e degli atti generali dell'Ente.

Articolo 4

Nei rapporti giuridici l'Ente risponde delle obbligazioni assunte con tutto il proprio patrimonio.

Il Fondatore risponde in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni assunte dall'Ente.

II. STATUS, DENOMINAZIONE, SEDE, TIMBRO, SIMBOLO E ATTIVITÀ DELL'ENTE

Articolo 5

L'Ente svolge la propria attività, opera e partecipa ai rapporti giuridici con la denominazione: Natura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije / Natura Histrica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana.

La denominazione abbreviata dell'Ente è: Javna ustanova Natura Histrica / Ente pubblico Natura Histrica.

La denominazione dell'Ente deve essere affissa all'edificio che ne ospita la sede.

Nei rapporti giuridici con persone fisiche e giuridiche e organi esteri, in aggiunta alla denominazione in lingua croata e italiana, l'Ente usa anche la denominazione in lingua inglese: Public Institution Natura Histrica.

Articolo 6

L'Ente opera nel territorio della Regione Istriana.

La sede dell'Ente è a Pola, Riva 8.

All'occorrenza l'Ente può avere uffici anche in altre zone della Regione Istriana.

La delibera di variazione della denominazione e della sede è di competenza del Fondatore.

Articolo 7

L'Ente possiede un timbro che reca il simbolo, la denominazione e la sede dell'Ente e viene usato nella redazione di documenti pubblici.

Per le operazioni quotidiane l'Ente ha una stampiglia di forma rettangolare che reca la denominazione abbreviata, la sede e il CIP dell'Ente.

L'Ente possiede più timbri e una stampiglia.

La decisione sul numero e sulle modalità di utilizzo dei timbri nonché sui responsabili della loro custodia è di competenza del direttore.

Articolo 8

L'Ente possiede il proprio logo (simbolo e logotipo).

Il simbolo dell'Ente è la sagoma stilizzata della Penisola istriana formata dal contorno della campanula istriaca contenente le figure di un uccello in volo e di una foglia quale rappresentante della flora e della fauna dell'Istria.

L'Ente possiede una mascotte e uno slogan. Lo slogan recita: "La natura nel cuore!".

Articolo 9

L'Ente svolge attività di tutela, manutenzione e promozione delle aree naturali protette della Regione Istriana al fine di tutelare e conservare l'autenticità della natura, assicurare lo svolgimento indisturbato dei processi naturali e l'uso sostenibile dei beni naturali, controlla la sussistenza dei requisiti e l'attuazione delle misure di tutela ambientale nelle aree che gestisce e partecipa alla raccolta dei dati necessari per controllare lo stato di conservazione della natura (monitoraggio).

L'Ente gestisce il territorio della rete ecologica ai sensi della Legge e in base alla competenza territoriale stabilita dal Decreto sulla rete ecologica e le competenze degli enti pubblici preposti alla gestione delle aree rientranti nella rete ecologica (Gazzetta ufficiale n. 80/19) e

inoltre assicura la conservazione delle aree rientranti nella rete ecologica insieme alle persone giuridiche che attuano il piano di gestione nei territori della rete ecologica, ognuna nel rispettivo ambito di competenza.

L'Ente gestisce, in conformità con la Legge, le strutture speleologiche site nelle aree protette soggette alla sua gestione e altre strutture speleologiche site nel territorio della Regione Istriana nonché le strutture speleologiche site nel territorio della rete ecologica.

Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo vengono svolte dall'Ente quale servizio pubblico.

L'Ente può svolgere anche altre attività stabilite dall'atto di costituzione e dallo Statuto se strumentali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10

Le attività di cui all'articolo 9 del presente Statuto non devono essere svolte con l'obiettivo di generare profitti.

L'Ente è tenuto a usare gli eventuali profitti esclusivamente per svolgere e sviluppare l'attività che costituisce lo scopo della sua istituzione.

Articolo 11

Ai sensi della Legge l'Ente può assegnare a persone fisiche o giuridiche una concessione della durata massima di cinque anni per lo sfruttamento economico delle risorse naturali e/o lo svolgimento di altre attività consentite nell'area protetta e nella struttura speleologica che gestiscono.

Le persone fisiche e giuridiche richiedenti una concessione devono essere registrate per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

III. POSIZIONE GIURIDICA, RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE

Articolo 12

L'Ente è persona giuridica iscritta nel registro del Tribunale commerciale di Pisino.

Articolo 13

L'Ente dispone di un IBAN unico, che usa per effettuare operazioni bancarie.

Articolo 14

La rappresentanza legale e processuale dell'Ente è di competenza del direttore.

Il direttore dell'Ente gode di tutti i poteri relativamente ai rapporti giuridici rientranti nell'ambito delle attività dell'Ente iscritte nel registro delle imprese.

Il direttore può disporre autonomamente del patrimonio dell'Ente per singoli beni del valore massimo di 200.000,00 kn, conformemente al Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplificato di merci, servizi e lavori.

IV. ORGANIZZAZIONE E ORGANI DELL'ENTE

Articolo 15

L'ente è strutturato come un'unità organizzativa individuale soggetta alle condizioni previste dalla Legge.

L'organizzazione interna e la descrizione delle mansioni sono definite nel Regolamento sull'organizzazione interna e sugli stipendi.

Articolo 16

Gli organi dell'Ente sono il Consiglio di amministrazione e il direttore.

Consiglio di amministrazione

Articolo 17

L'ente è gestito dal Consiglio di amministrazione costituito da 5 (cinque) membri. Il Presidente e 3 (tre) membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati e destituiti dall'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), mentre un membro viene nominato e destituito dai dipendenti dell'Ente, conformemente alle disposizioni della Legge sul lavoro.

Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione dura 4 (quattro) anni.

Articolo 18

Il Consiglio d'amministrazione emana:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione;
- il Piano di gestione dell'area protetta;
- il Piano di gestione della rete ecologica;
- il Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree protette, compreso il monitoraggio della sua attuazione;
- il Piano finanziario annuale e la Relazione finanziaria annuale;
- il Regolamento sull'organizzazione interna e sugli stipendi e il Regolamento sul lavoro;
- altri atti generali stabiliti dalla legge e dalle norme subordinate.

Il Consiglio di amministrazione:

- bandisce il concorso pubblico per la selezione del direttore dell'Ente;
- bandisce i concorsi pubblici, nomina e destituisce il responsabile tecnico, il capoguardiaparco, il guardiaparco e i dirigenti delle unità organizzative interne.

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito a:

- acquisizione, aggravio e alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente o di altri beni ovvero conclusione di affari del valore singolo compreso fra 200.000,00 e 500.000,00 kune in piena autonomia, fino a 1.000.000,00 kune previo consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), mentre per importi superiori è necessario il consenso dell'organo rappresentativo del Fondatore (Assemblea della Regione Istriana);
- altre questioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto, come pure altre questioni riguardanti la gestione dell'Ente per le quali non è prevista la competenza del direttore.

Il Consiglio di amministrazione propone al Fondatore:

- la modifica della denominazione e della sede dell'Ente;
- la modifica o l'ampliamento dell'attività;
- le variazioni di status dell'Ente;

- l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili siti nelle aree naturali protette gestite dall'Ente, conformemente alla Legge.

Il Consiglio di amministrazione presenta:

- al Ministero e all'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), entro la scadenza prevista per legge, la relazione sull'esecuzione del Piano di gestione e del Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree protette;
- all'organo esecutivo del Fondatore, entro e non oltre 30 giorni dall'adozione ovvero entro la scadenza prevista per legge, la Relazione finanziaria annuale per l'anno precedente.

Il Piano di gestione dell'area protetta e il Piano di gestione della rete ecologica vengono adottati previo consenso del Ministero.

Il Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree protette viene adottato adottati con il consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), previo ottenimento del parere del Ministero.

Lo Statuto, il Regolamento sull'organizzazione interna e sugli stipendi, il Regolamento sul lavoro e il Regolamento di procedura del Consiglio d'amministrazione vengono adottati con il consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione).

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni pertinenti alle proprie competenze in sede di seduta.

Le sedute del Consiglio di amministrazione vengono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza del presidente, da un membro del Consiglio di amministrazione designato dal Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare la seduta anche su richiesta dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), di un membro del Consiglio di amministrazione o del direttore dell'Ente, entro e non oltre otto giorni dal recapito della richiesta.

Qualora il Presidente non dovesse convocare la seduta del Consiglio di amministrazione entro otto giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la seduta sarà convocata da uno dei richiedenti di cui al comma 3.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono legittime se svolte in sede di seduta alla presenza di più della metà del numero complessivo di membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti del numero complessivo dei membri, salvo diverse disposizioni previste dal Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione per singole questioni.

Il direttore partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza poteri decisionali.

All'occorrenza e su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione e/o del direttore dell'Ente, ai lavori del Consiglio di amministrazione possono partecipare il responsabile tecnico e il capoguardiaparco, tuttavia senza poteri decisionali.

All'occorrenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione e/o il direttore dell'Ente possono invitare alle sedute anche altri dipendenti dell'Ente in qualità di verbalizzanti, relatori, rappresentanti del Fondatore o esperti esterni all'Ente al fine di fornire motivazioni e delucidazioni tecniche per singole questioni iscritte all'ordine del giorno della seduta.

Di norma, le sedute del Consiglio di amministrazione sono pubbliche. L'esclusione del pubblico è soggetta alla decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione all'inizio della seduta.

Le modalità di funzionamento e deliberazione del Consiglio di amministrazione sono definite dettagliatamente nel Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione, in conformità con la Legge e il presente Statuto.

Articolo 20

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione decadono dall'incarico anche prima della scadenza del proprio mandato quadriennale nei seguenti casi:

- su richiesta di destituzione presentata dall'interessato;
- in caso di grave violazione delle norme e degli atti generali dell'Ente da parte dell'interessato;
- in caso di svolgimento irresponsabile o mancato adempimento dell'incarico di Presidente ovvero membro, consistente in anomalie nei lavori o in danni derivanti all'Ente dalle azioni dell'interessato;
- in caso delibera giudiziale, passata in giudicato, attestante la colpevolezza dell'interessato per reati passibili di pena detentiva;
- in caso di comportamento dell'interessato che comprometta la reputazione dell'Ente o l'incarico ricoperto dall'interessato;
- in altri casi stabiliti da norme speciali.

La delibera di destituzione dall'incarico di Presidente o membro del Consiglio di amministrazione è di competenza dell'organo esecutivo del Fondatore.

In caso di destituzione del Presidente o di un membro del Consiglio di amministrazione, la nomina del Presidente ovvero del nuovo membro avviene entro il termine di 30 giorni e riguarda il periodo residuo del mandato del membro del Consiglio di amministrazione destituito.

Articolo 21

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire commissioni e comitati quali organi di lavoro preposti ai preparativi dello svolgimento di determinate funzioni di propria competenza.

Articolo 22

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto a un'indennità per il lavoro svolto in seno al Consiglio di amministrazione nonché al rimborso delle spese di viaggio sostenute al fine di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

L'importo dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo viene determinato dall'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione).

Direttore

Articolo 23

Il dirigente dell'Ente è il suo direttore.

Il Direttore organizza e gestisce il lavoro e l'attività dell'Ente, in particolare:

- è titolare della rappresentanza legale e processuale dell'Ente;
- intraprende tutte le azioni legali in nome e per conto dell'Ente;
- rappresenta l'Ente in tutti i procedimenti dinanzi a tribunali, organi amministrativi e altri organi statali, nonché a persone giuridiche aventi poteri pubblici;
- conferisce deleghe scritte ad altre persone per la rappresentanza dell'Ente nei rapporti giuridici;

- è responsabile della legalità del lavoro e dell'attività dell'Ente;
- propone il Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree protette gestite dall'Ente;
- propone il piano di sviluppo e il piano finanziario dell'Ente;
- si occupa dell'attuazione del piano di sviluppo e del piano finanziario;
- propone l'adozione degli atti generali di competenza del Consiglio di amministrazione e adotta gli atti generali previsti dal presente Statuto;
- si occupa dell'esecuzione degli atti generali dell'Ente e adotta le relative istruzioni;
- presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull'attuazione del piano annuale di lavoro e sul consuntivo annuale;
- propone la ripartizione delle risorse e la relativa dinamica di impiego;
- sottopone al Consiglio di amministrazione proposte e pareri su singole questioni relative al lavoro e all'attività;
- propone la ripartizione delle risorse e decide in merito all'instaurazione di rapporti di lavoro con il personale impiegatizio e tecnico-ausiliario, tranne nel caso del capoguardiaparco, del guardiaparco e del responsabile tecnico per i quali la rispettiva delibera viene adottata dal Consiglio di amministrazione;
- stipula contratti di lavoro;
- designa le persone autorizzate a firmare documenti finanziari e di altro genere;
- partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza poteri decisionali;
- svolge anche altre funzioni stabilite dal presente Statuto e da altri atti generali dell'Ente.

Il direttore dell'Ente gode di tutti i poteri relativamente ai rapporti giuridici rientranti nell'ambito delle attività iscritte nel registro delle imprese.

Il direttore dell'Ente risponde del proprio operato e di quello dell'Ente al Fondatore e al Consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Possono essere nominati direttori i candidati con almeno 5 anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento di una laurea universitaria di primo e secondo livello oppure di una laurea universitaria integrata di primo e secondo livello oppure di una laurea professionale specializzante di secondo livello.

Il direttore dell'Ente viene nominato e destituito dall'organo rappresentativo del Fondatore (Assemblea della Regione Istriana), in base a un concorso pubblico bandito dal Consiglio di amministrazione e gestito dall'Ente.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a trasmettere la relazione sulla gestione del concorso pubblico e la documentazione concorsuale con la proposta di candidati all'organo rappresentativo del Fondatore (Assemblea della Regione Istriana).

Dopo la scadenza del mandato di direttore, che dura 4 (quattro) anni, è possibile essere rinominati.

La stipula del contratto di lavoro con il direttore dell'Ente è di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Nel caso che non pervengano candidature al concorso oppure che nessuno dei candidati superi la selezione, ovvero nel caso che il direttore venga destituito prima della scadenza del

mandato, l'organo rappresentativo del Fondatore (Assemblea della Regione Istriana) nomina un direttore ad interim per un periodo massimo di un anno.

Nel caso che non pervengano candidature al concorso oppure che nessuno dei candidati superi la selezione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente è tenuto a bandire un nuovo concorso entro 30 giorni dalla data di adozione della relazione sulla gestione del concorso pubblico.

Articolo 26

Nei casi previsti dalla Legge sugli enti il direttore dell'Ente può essere destituito anche prima della scadenza del periodo previsto dalla nomina.

Prima dell'adozione della delibera di destituzione il direttore deve avere la possibilità di esprimersi in merito ai motivi della destituzione.

Il termine concesso al direttore per esprimersi sui motivi della destituzione non può essere minore di otto giorni.

Il direttore destituito ha diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro la delibera di destituzione, a tutela dei propri diritti, se ritiene che sia stato violato il procedimento previsto e che tale violazione avrebbe potuto influire significativamente sulla delibera oppure che non sussistano i motivi per la destituzione stabiliti dalle disposizioni della Legge sugli enti.

L'azione giudiziaria contro la delibera di destituzione deve essere presentata dinanzi al Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera.

Articolo 27

In caso di destituzione del direttore viene nominato un direttore ad interim, mentre il Consiglio di amministrazione è tenuto a bandire un concorso entro 30 giorni dalla nomina del direttore ad interim.

Articolo 28

Nel caso che il direttore sia impossibilitato, per un periodo di oltre 30 giorni lavorativi, a svolgere le proprie funzioni a causa di malattia o altre circostanze eccezionali, egli nominerà uno dei dipendenti direttore ad interim e lo autorizzerà a svolgere le funzioni rientranti nell'ambito di competenza del direttore.

Nel periodo in cui fa le veci del direttore, il dipendente di cui al comma 1 del presente articolo ha il diritto allo stipendio del direttore, il che è oggetto di un provvedimento speciale.

V. OPERATO TECNICO DELL'ENTE

Responsabile tecnico

Articolo 29

L'operato tecnico dell'Ente è diretto dal responsabile tecnico.

Il direttore dell'Ente viene nominato e destituito dal Consiglio di amministrazione in base a un concorso pubblico bandito dal Consiglio di amministrazione e gestito dall'Ente.

Possono essere nominati responsabili tecnici i candidati con almeno 5 anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento di una laurea universitaria di primo e secondo livello oppure di una laurea universitaria integrata di primo e secondo livello oppure di una

laurea professionale specializzante di secondo livello in scienze naturali, biotecnologiche, mediche o in ingegneria.

Dopo la scadenza del mandato di responsabile tecnico, che dura quattro anni, è possibile essere rinominati.

Il responsabile tecnico controlla e provvede all'attuazione di singole mansioni tecniche nell'ambito dell'attività di tutela, manutenzione, promozione e uso delle aree naturali protette gestite dall'Ente in base a piani e programmi annuali e a lungo termine.

Il responsabile tecnico risponde dell'operato tecnico dell'Ente e rende conto del proprio operato al direttore e al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Articolo 30

Il responsabile tecnico viene destituito dal Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

- su richiesta di destituzione presentata dall'interessato;
- per cessazione del contratto di lavoro dovuta al verificarsi dei motivi previsti dalle norme speciali o dalle norme in materia di rapporti di lavoro;
- per mancata attuazione delle procedure previste dalle norme vigenti e dagli atti generali, per ingiustificata mancata attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione o delle decisioni del direttore oppure per attuazione contraria a tali delibere e decisioni;
- per azioni inconsce o irregolari che arrechino danno all'Ente oppure per noncuranza o irresponsabilità nello svolgimento del proprio incarico che abbiano compromesso o possano compromettere gravemente lo svolgimento delle funzioni dell'Ente;
- per azioni consce, inconsce o irregolari che arrechino danno all'Ente oppure per noncuranza o irresponsabilità nello svolgimento del proprio incarico che abbiano compromesso o possano compromettere gravemente lo svolgimento delle funzioni dell'Ente;
- per mancata tutela degli interessi e della reputazione dell'Ente.

VI. GESTIONE E CONTROLLO NELLE AREE PROTETTE

Articolo 31

L'area protetta di competenza dell'Ente viene gestita in base al Piano di gestione dell'area protetta.

Articolo 32

Il controllo della legittimità del lavoro e degli atti generali dell'Ente è svolto dall'organo amministrativo della Regione istriana competente in materia di tutela della natura.

Il controllo dell'operato tecnico dell'Ente viene svolto dal Ministero competente.

Capoguardiaparco e guardiaparchi

Articolo 33

Il controllo diretto nelle aree naturali protette viene effettuato dal capoguardiaparco e dai guardiaparchi.

Il capoguardiaparco e i guardiaparchi vengono nominati dal Consiglio di amministrazione in base a un concorso pubblico bandito dal Consiglio di amministrazione e gestito dall'Ente.

Possono essere nominati capoguardiaparco i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento sull'organizzazione interna e sugli stipendi.

Articolo 34

Per il capoguardiaparco e i guardiaparchi i requisiti generali di assunzione in servizio sono:

- l'idoneità sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di capoguardiaparco e i guardiaparchi;
- la cittadinanza croata.

In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma 1 del presente articolo, il Regolamento sull'organizzazione interna dell'ente pubblico può prescrivere anche altri requisiti di assunzione in servizio – requisiti speciali.

Possono essere nominati capoguardiaparco i candidati che hanno almeno 3 anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento almeno di una laurea universitaria o professionale di primo livello della durata minima di 3 anni in scienze naturali, biotecnologiche, biomediche o in ingegneria e che hanno superato l'esame professionale (per capoguardiaparco e guardiaparco).

Possono essere nominati guardiaparco i candidati che hanno almeno un anno di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento almeno di un diploma di scuola media liceale o professionale e che hanno superato l'esame professionale.

Articolo 35

Il capoguardiaparco rende conto del proprio operato al direttore e al Consiglio di amministrazione.

Il capoguardiaparco e i guardiaparchi sono muniti di tesserino di riconoscimento comprovante il proprio ruolo di servizio.

Quando sono in servizio, il capoguardiaparco e guardiaparchi indossano la divisa, il distintivo di guardiaparco e il distintivo dell'Ente.

Il capoguardiaparco e i guardiaparchi devono sostenere l'esame professionale.

Le modalità di sostenimento dell'esame professionale, il contenuto, la forma e le modalità di rilascio del distintivo e del tesserino di riconoscimento, l'aspetto della divisa nonché l'identità visiva dei veicoli e dei natanti di servizio dei guardiaparchi vengono stabiliti dal ministro mediante regolamento.

Le rimanenti questioni riguardanti l'ambito di competenza, la posizione, i poteri e le procedure messe in atto dal capoguardiaparco e dai guardiaparchi sono soggette all'applicazione delle disposizioni della Legge, del presente Statuto e delle norme speciali.

Articolo 36

Su proposta del direttore, il Consiglio di amministrazione destituirà il capoguardiaparco o un guardiaparco:

- su richiesta di destituzione presentata dall'interessato;
- per cessazione del contratto di lavoro dovuta al verificarsi dei motivi previsti dalle norme speciali o dalle norme in materia di rapporti di lavoro;
- per mancata attuazione delle procedure previste dalle norme vigenti e dagli atti generali, per ingiustificata mancata attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione o delle decisioni del direttore oppure per attuazione contraria a tali delibere e decisioni;
- per azioni inconsce o irregolari che arrechino danno all'Ente oppure per noncuranza o irresponsabilità nello svolgimento del proprio incarico che abbiano compromesso o possano compromettere gravemente lo svolgimento delle funzioni dell'Ente.

VII. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'OPERATO

Articolo 37

Costituiscono il patrimonio dell'Ente i beni, i diritti e i fondi percepiti dal Fondatore, quelli acquisiti mediante l'operato e la gestione dell'Ente o quelli derivanti da altre fonti.

Articolo 38

L'uso delle autovetture di servizio, dei telefoni cellulari, delle linee aere ordinarie, delle carte di credito aziendali e dei fondi di rappresentanza è soggetto alla decisione emanata dall'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione).

Articolo 39

L'Ente può avere una o più sedi distaccate.

La sede distaccata è un'unità organizzativa dell'Ente che svolge una parte delle attività dell'Ente e partecipa ai rapporti giuridici.

La sede distaccata non è una persona giuridica, mentre la sua attività e la sua gestione comportano diritti e doveri per l'Ente.

La sede distaccata, che viene costituita con il consenso del Fondatore e del Consiglio di amministrazione, svolge le proprie attività e viene gestita sotto il nome dell'Ente e sotto il proprio nome, indicando la propria sede legale e quella dell'Ente.

La sede distaccata dell'Ente viene iscritta nel Registro degli enti. La domanda di iscrizione della sede distaccata viene presentata dall'Ente.

Articolo 40

Le risorse per il funzionamento dell'Ente e lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto provengono:

- dal bilancio della Regione Istriana;
- dal bilancio delle città e dei comuni;
- dalle entrate derivanti dall'uso delle aree naturali protette;
- dalle entrate derivanti dalle indennità;
- da altre fonti, in conformità con la legge.

I finanziamenti per la tutela della natura possono essere messi a disposizione anche sotto forma di donazioni, crediti, aiuti internazionali, investimenti esteri destinati alla tutela dell'ambiente, altre risorse previste dalle leggi speciali e risorse derivanti da strumenti, programmi e fondi dell'Unione europea, delle Nazioni unite e delle organizzazioni internazionali.

L'impiego delle risorse dell'Ente è soggetto all'applicazione delle norme che disciplinano l'impiego delle risorse da parte dei beneficiari del bilancio.

Articolo 41

L'Ente svolge l'attività prevista dalla Legge e dal presente Statuto in base al Piano di sviluppo, al Piano di gestione, al Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree naturali protette e al Piano finanziario annuale.

Articolo 42

Per ogni anno di esercizio il Consiglio di amministrazione adotta un Piano finanziario prima dell'inizio dell'anno di riferimento del piano.

In assenza delle condizioni necessarie affinché il Piano finanziario per l'anno di riferimento venga adottato entro la scadenza prevista si procede all'adozione del Piano finanziario provvisorio per un periodo di gestione dell'Ente non superiore a tre mesi.

Il Piano finanziario e il Piano finanziario provvisorio vengono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), su proposta del direttore.

Dopo l'adozione il Piano finanziario o il Piano finanziario provvisorio viene trasmesso dal Consiglio di amministrazione all'organo esecutivo della Regione Istriana competente in materia di tutela della natura.

Il direttore dell'Ente è responsabile dell'esecuzione del Piano finanziario.

Articolo 43

Decorso l'anno di esercizio, l'Ente redige la Relazione finanziaria annuale ovvero il Consuntivo annuale.

La Relazione di cui al comma precedente viene adottata dal Consiglio di amministrazione e trasmessa all'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione) entro e non oltre 30 giorni dall'adozione in seno al Consiglio di amministrazione, ovvero entro la scadenza prevista per legge.

Articolo 44

L'Ente informa l'organo rappresentativo del Fondatore (Assemblea della Regione Istriana) del proprio operato e della propria gestione trasmettendo la Relazione sull'esecuzione del Piano di gestione, del Programma annuale di protezione, manutenzione, conservazione, promozione e uso delle aree protette e del Consuntivo annuale.

Articolo 45

Il direttore dell'Ente è il mandante dell'esecuzione del Piano finanziario.

VIII. PUBBLICITÀ DELL'OPERATO DELL'ENTE

Articolo 46

L'operato dell'Ente è pubblico.

L'Ente pubblico è tenuto a pubblicare, sulle proprie pagine web, una versione facilmente consultabile e leggibile da dispositivo automatico dell'atto di costituzione, dello statuto e degli altri atti generali che disciplinano lo svolgimento dell'attività o della parte di attività considerata servizio pubblico.

Per informare il pubblico l'Ente può diffondere pubblicazioni periodiche, presentare relazioni sul proprio operato e la propria attività nonché divulgare le stesse tramite le pagine web dell'Ente.

L'Ente non è tenuto a rivelare informazioni che costituiscono segreto professionale o segreto d'ufficio.

Articolo 47

Il direttore o i dipendenti autorizzati dallo stesso possono informare il pubblico dell'attività dell'Ente utilizzando i mezzi di comunicazione pubblica.

Articolo 48

L'Ente informa del proprio operato e della propria gestione il Fondatore e gli altri organi competenti, in conformità con la Legge, il presente Statuto e lo Statuto del Fondatore.

IX. ATTI GENERALI DELL'ENTE

Articolo 49

Gli atti generali dell'Ente sono lo Statuto, i regolamenti, i regolamenti di procedura, le delibere e le decisioni che disciplinano in generale le singole questioni relative all'attività dell'Ente.

Articolo 50

In aggiunta allo Statuto l'Ente dispone di:

- Regolamento sul lavoro;
- Regolamento sull'organizzazione interna e sugli stipendi;
- Regolamento di procedura del Consiglio di amministrazione;
- Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplificato di merci, servizi e lavori;
- altri atti generali in conformità con le leggi, il presente Statuto o le delibere del Consiglio di amministrazione.

Gli atti generali di cui al comma 1, sottocommi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo vengono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), mentre gli altri atti generali vengono adottati dal direttore, previo consenso del Consiglio di amministrazione, in conformità con la Legge e il presente Statuto.

Gli atti generali dell'Ente vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana ed entrano in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione oppure, in via eccezionale e in casi particolarmente giustificati, il giorno stesso della pubblicazione.

Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo vengono pubblicati nell'albo dell'Ente.

In aggiunta agli atti generali il Consiglio di amministrazione e/o il direttore adottano atti puntuali e altri atti quando decidono su questioni puntuali.

X. SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 51

Sono considerati segreto professionale i documenti e i dati la cui ricezione o consultazione da parte di persone non autorizzate sarebbe contraria alla prassi gestionale dell'Ente o pregiudizievole per la sua reputazione ovvero per gli interessi e la reputazione dei dipendenti e del Fondatore.

Articolo 52

Per segreto professionale si intendono:

- documenti dichiarati segreto professionale dal direttore, previo consenso del Consiglio di amministrazione;
- dati comunicati all'Ente dagli organi competenti delle autorità statali quali dati riservati;

- misure e procedure da attuare nel caso di circostanze eccezionali;
- documenti in materia di difesa;
- piano di messa in sicurezza fisica e tecnologica delle strutture e del patrimonio dell'Ente;
- altri documenti e dati la cui ricezione da parte di persone non autorizzate sarebbe contraria agli interessi dell'Ente, del rispettivo fondatore e degli altri organi delle autorità statali.

L'Ente adotta misure opportune in materia di tecnologie, risorse umane e organizzazione al fine di proteggere i dati personali dalla perdita, dall'accesso non autorizzato, dalle modifiche non autorizzate, dalla pubblicazione non autorizzata come pure da qualsiasi altro tipo di abuso.

Si considerano dati personali tutti i dati riguardanti una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, la cui comunicazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi della persona alla quale fanno riferimento i dati oppure ai suoi familiari.

I dipendenti dell'Ente e i membri degli organi dell'Ente i quali, nell'ambito delle proprie mansioni, trattano o vengono a conoscenza di dati considerati personali, devono firmare una dichiarazione di riservatezza.

Nel caso di un eventuale affidamento delle mansioni di trattamento dei dati personali ad altre persone fisiche o giuridiche l'Ente obbligherà il responsabile del trattamento, mediante delibera puntuale o contratto, a gestire i dati personali in conformità con la legge.

I dati considerati personali possono essere messi a disposizione per consultazione da parte di terzi dal direttore e da una persona autorizzata dallo stesso, alle condizioni previste per legge.

Articolo 53

I documenti e i dati che costituiscono segreto professionale possono essere comunicati ad altre persone dal direttore o da una persona autorizzata dallo stesso, alle condizioni previste per legge.

La violazione dell'obbligo di osservare il segreto professionale rappresenta una grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'osservanza del segreto professionale è una competenza diretta del direttore.

XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione nell'albo dell'Ente, previa ricezione del consenso dell'organo esecutivo del Fondatore (Presidente della Regione), e verrà pubblicato anche nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Articolo 55

Nel giorno di entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità dello Statuto di Natura Histrica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della

Regione Istriana (CLASSE: 012-03/17-01/1, N. PROT.: 01/2017 del 13 dicembre 2017) e delle Modifiche e integrazioni dello Statuto di Natura Histica – Ente pubblico per la gestione delle aree naturali protette nel territorio della Regione Istriana (CLASSE: 012-03/18-01/5, N. PROT.: 01/2018 del 18 ottobre 2018).

Tutti i procedimenti avviati ai sensi delle disposizioni dello Statuto (CLASSE: 012-03/17-01/1, N. PROT.: 01/2017 del 13 dicembre 2017) e delle Modifiche e integrazioni dello Statuto (CLASSE: 012-03/18-01/5, N. PROT.: 01/2018 del 18 ottobre 2018) verranno perfezionati ai sensi delle disposizioni dello Statuto e delle relative Modifiche e integrazioni applicabili nel momento dell'avvio di tali procedimenti.

CLASSE: 012-03/20-01/2
N. PROT.: 01/2020
Pola, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dr.sc. Ezio Pinzan